

**UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI BISCEGLIE**
*(Consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 –
Turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023)*

Bisceglie, 06.06.2023

OGGETTO: proclamazione del Sindaco di BISCEGLIE.

Al Prefetto di
BARLETTA

Al Segretario Generale del Comune
di BISCEGLIE

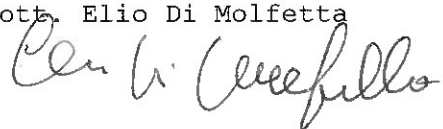
Al Dirigente l'Ufficio Elettorale
del Comune di BISCEGLIE

Si comunica alle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza e per doverosa conoscenza, che in data **05 giugno**, alle ore 20,05 - nella qualità di Presidente dell'Ufficio Centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Bisceglie, relativamente alle consultazioni elettorali del 14 - 15 Maggio 2023, con l'assistenza del Segretario dell'Ufficio, ho proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Bisceglie il sig. **ANGELANTONIO ANGARANO, nato a Bisceglie 05.05.1973**, il quale ha riportato al turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023 la maggioranza dei voti validi **14.400** rispetto all'altro candidato ammesso al turno di ballottaggio, Francesco Carlo Spina, nato a Bisceglie il 04.03.1967, il quale ha riportato voti 9.180.

Si trasmette, pertanto, copia delle pagg. 6, 7, 8, e 9 del verbale (Mod. 54/COM) delle operazioni di questo Ufficio Centrale, contenente - al par. 5 - il predetto atto di proclamazione.

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO CENTRALE
dott. Pasquale Vitagliano

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO CENTRALE
dott. Elio Di Molfetta



**§ 3. — INIZIO DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO CENTRALE
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO**

(Art. 72 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Constatato che in tutte le sezioni del Comune è stato compiuto lo scrutinio relativo al turno di ballottaggio e che sono pervenuti all'Ufficio centrale tutti i relativi verbali con gli allegati prescritti e visto l'estratto del verbale compilato dal medesimo Ufficio centrale in occasione del primo turno, che fa parte integrante del presente verbale, il presidente procede alle operazioni previste dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**§ 4. — DETERMINAZIONE DEI VOTI VALIDI
RIPORTATI DAI CANDIDATI
ALLA CARICA DI SINDACO AMMESSI
AL TURNO DI BALLOTTAGGIO**

(Art. 72, commi 8 e 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente procede alla determinazione dei voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso al turno di ballottaggio, risultanti dalla somma dei voti validi conseguiti dagli stessi candidati nelle singole sezioni del Comune.

A tal fine il presidente riporta nei prospetti modelli n. 56/COM, facenti parte integrante del presente verbale, i voti validi attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso al turno di ballottaggio in tutte le sezioni del Comune, quali risultano dai relativi verbali, ed ottiene i seguenti totali:

1) candidato sig. FRANCESCO CARLO SPINA

voti validi riportati in tutte le sezioni

N. 9° 180

2) candidato sig. ANGELO ANTONIO ANGARANO

voti validi riportati in tutte le sezioni

N. 14° 400

§ 5. — PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE

ALLA CARICA DI SINDACO

(Art. 72, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il presidente dell'Ufficio centrale, prima di procedere alla proclamazione del sindaco, verifica – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – che, nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Alla luce del suddetto accertamento, l'Ufficio procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig.

per la seguente motivazione:

..... (cancellare ove il caso non ricorra).

Compiute le suddette operazioni il presidente dell'Ufficio centrale, tenuto presente il disposto dell'art. 72, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale, dopo il secondo turno di votazione, è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato sig. ANGELO ANTONIO ANGARANO ha riportato, fra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio, il maggior numero di voti validi cioè n. 11.400 voti validi.

Quindi il presidente alle ore 20,05 del giorno 5 GIUGNO 2023
20 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di BISCEGLIE

il sig. ANGELO ANTONIO ANGARANO, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OPPURE

FIRME DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE E DEI RAPPRESENTANTI

Presidente

Segretario

Componenti

Rappresentanti
di lista

Il presidente constata che i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio hanno riportato parità di voti, cioè n. voti validi, e che il candidato sig., è collegato con la lista avente il contrassegno ovvero con il gruppo di liste, collegate ai sensi dell'art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comprendente i seguenti contrassegni:

che, come risulta dall'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale (modello n. 52/Com), ha/hanno riportato, rispettivamente, una cifra elettorale di lista pari:

a n.	a n.	a n.	a n.
a n.	a n.	a n.	a n.
a n.	a n.	a n.	a n.
a n.	a n.	a n.	a n.

per una cifra elettorale complessiva di n. voti validi,

e che il candidato sig. con la lista avente il contrassegno

ovvero con il gruppo di liste, collegate ai sensi dell'art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comprendente i seguenti contrassegni:

che, come risulta dall'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale (modello n. 52/Com), ha/hanno riportato, rispettivamente, una cifra elettorale di lista pari:

a n.	a n.	a n.	a n.
a n.	a n.	a n.	a n.
a n.	a n.	a n.	a n.
a n.	a n.	a n.	a n.

per una cifra elettorale complessiva di n. voti validi.

Pertanto, in base al disposto dell'art. 72, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui, in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio, è proclamato eletto il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva, il presidente, alle ore del giorno 20... .. proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di

il sig., collegato con la lista o con il gruppo di liste avente la maggior cifra elettorale complessiva, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OPPURE

Il presidente constata che i due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio sig.
 e sig.
 hanno riportato parità di voti cioè n. voti validi e che inoltre gli stessi sono collegati
 con le liste o con i gruppi di liste che hanno conseguito la medesima cifra elettorale, cioè n.
 voti validi.

Pertanto il presidente, alle ore del giorno 20.....,
 proclama eletto, ai sensi dell'art. 72, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
 n. 267, alla carica di sindaco del Comune di il
 candidato più anziano di età cioè il sig.
 Salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo
 18 agosto 2000, n. 267.

§ 6. — DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE COMPLESSIVA DELLE LISTE COLLEGATE CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

(Art. 73, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Dopo aver proceduto alla proclamazione dell'elezione del candidato alla carica di sindaco, il presidente
 determina la cifra elettorale complessiva delle liste collegate, nel turno di ballottaggio, con i candidati alla carica
 di sindaco ammessi al turno predetto.

A norma dell'art. 73, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **non sono ammesse al riparto
 dei seggi quelle liste che, nel primo turno di votazione, hanno ottenuto meno del 3 per cento dei voti vali-
 di e che non hanno nemmeno fatto parte, nel medesimo turno, di un gruppo di liste che abbia superato tale
 soglia (v. paragrafo 14 dell'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale - Mod. 52/COM).**

**L'UFFICIO CENTRALE, NELLE SUCCESSIVE OPERAZIONI, NON PREN-
 DERÀ PIÙ IN CONSIDERAZIONE I PREDETTI GRUPPI DI LISTE E/O LISTE
 NON COLLEGATE, ESCLUSI DALL'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI.**

Successivamente l'Ufficio centrale, tenendo presenti le cifre elettorali di ciascuna lista ammessa al riparto
 ai sensi del suddetto art. 73, comma 7, riportate nel paragrafo 11 dell'estratto del verbale delle operazioni
 dell'Ufficio centrale (modello n. 52/Com), somma tali cifre ed ottiene le seguenti cifre elettorali complessive.

— liste collegate con il candidato n. 1 alla carica di sindaco sig.

• per la lista n. avente il contrassegno

cifra elettorale di lista n.

• per la lista n. avente il contrassegno

cifra elettorale di lista n.

FIRME DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE E DEI RAPPRESENTANTI

Presidente

Segretario

Componenti

Rappresentanti
di lista